



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SETTANNI-MANZONI"
RUTIGLIANO (BA)**

Prot. n.5968/A36

Rutigliano, 11.10.2021

**Ai Genitori degli alunni
dell' IC "Settanni-Manzoni"
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Ai docenti tutti gli ordini
Ai coordinatori
Al sito web**

Oggetto: Indicazioni per la gestione di sintomi, sospetti e casi nelle scuole e nelle università

Con la presente si condividono le Indicazioni per la gestione di sintomi, sospetti e casi nelle scuole e nelle università – Regione Puglia.

<https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/scuola#:~:text=Le%20persone%20asintomatiche%20risultate%20positive,di%20esito%20negativo%20del%20test>

Al fine di limitare il rischio di contagio nelle scuole e nelle università, vi sono indicazioni del Ministero della salute e del Dipartimento di promozione della salute per la gestione di casi e focolai negli istituti e negli atenei della Regione Puglia.

Per il personale scolastico e universitario è obbligatoria la Certificazione verde Covid-19 (Green pass). Nelle Università l'obbligo è esteso anche alla popolazione studentesca.

I sintomi più comuni dell'infezione sono:

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (dolore localizzato nella faringe), dispnea (respirazione difficoltosa), mialgie (dolore localizzato in uno o in più muscoli), rinorrea/congestione nasale;
- nella popolazione in generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia (dolore localizzato nella faringe), diarrea.

In caso di presenza di uno o più sintomi si deve contattare subito il medico o il pediatra e osservare l'isolamento fiduciario. È il personale medico a valutare la condizione del paziente e decidere le azioni e le misure più idonee da adottare.



C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: www.scuolasettanni.edu.it – E mail: baic896006@istruzione.it - baic896006@pec.istruzione.it

Tali sintomi, infatti, non costituiscono motivo per la richiesta di esecuzione del test diagnostico.

Caso sospetto

Adulti

Si definisce “caso sospetto” l’adulto i cui sintomi persistono per più di tre giorni. Nella valutazione della sintomatologia sono, inoltre, considerati criteri maggiori come:

- febbre superiore a 37,5 °C
- tosse secca o dispnea (respirazione difficoltosa)
- perdita del senso dell'olfatto e/o
- perdita del senso del gusto

E criteri minori:

- congiuntivite bilaterale
- astenia severa
- mal di testa
- rinorrea (naso che cola)
- disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
- dolori osteomuscolari diffusi
- faringodinia (dolore localizzato alla faringe)

Bambini

Si definisce "caso sospetto" il bambino che presenta per oltre 48 ore e contemporaneamente almeno due sintomi tra:

- febbre superiore a 37,5° C
- vomito o diarrea importanti (non un singolo episodio)
- tosse e rinite intense e persistenti (non sporadiche)
- mal di testa intenso

È il pediatra a valutare la condizione del bambino in base al triage e al decorso dei sintomi. Se accertato come caso sospetto viene sottoposto al test diagnostico (tampone).

Test

Il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia o il medico dell’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) procede alla prescrizione elettronica del tampone mediante accesso al sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19”.

Il test di riferimento è quello diagnostico, cioè il tampone naso-faringeo.

È effettuato negli ambulatori o presso le postazioni per il tampone in auto dell’[Asl di riferimento](#) se la persona è in grado di recarsi in struttura, sempre nel rispetto delle misure di protezione individuale. In alternativa, se la persona non è in condizione di muoversi, può avvenire **a domicilio**.

A seguito dell’indagine epidemiologica, il tampone dovrà essere assicurato anche ai “contatti stretti” di un caso “probabile” o di un “caso confermato”.



C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721

Web: www.scuolasettanni.edu.it – E mail: baic896006@istruzione.it - baic896006@pec.istruzione.it

Per gli screening di comunità, come nel contesto scolastico, si può procedere con **test antigenici rapidi**, sia per la gestione di casi sospetti sia per la riammissione a scuola ove sia prevista certificazione obbligatoria. Le persone risultate positive al test rapido devono essere sottoposte al tampone.

La valutazione del test spetta al "Team di Operatori Sanitari Scolastici (TOSS) Covid-19".

Test con risultato negativo

Se il test diagnostico è negativo, il pediatra o il medico curante valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato in caso di sintomi. Se asintomatici, è possibile rientrare in comunità con l'attestazione di esito negativo.

Test con risultato positivo

Se il test effettuato risulta positivo, chi esegue il test o il "Referente Covid-19 scolastico/universitario" segnala la positività al "Referente Asl Covid-19".

Il "Team di Operatori Sanitari Scolastici (TOSS) Covid-19" effettua il tracciamento e prescrive la quarantena dei contatti stretti in ambito scolastico.

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico USCA che ha in carico la persona effettua il tracciamento e prescrive la quarantena dei contatti stretti in famiglia e in comunità.

Rientro in comunità dei positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno **10 giorni** dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Si rientra con l'attestazione di esito negativo del test.

Rientro in comunità dei positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno **10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con **esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi escluse perdita di gusto e olfatto** (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Si rientra con l'attestazione di esito negativo del test.

Rientro in comunità dei positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, potranno interrompere l'isolamento dopo **21 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno sette giorni consecutivi senza sintomi, escluso perdita di gusto e olfatto**, salvo diversa indicazione del personale sanitario.



Si rientra con il certificato medico.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso accertato

Se un alunno o un operatore scolastico è convivente di un caso positivo è considerato “contatto stretto” e posto in quarantena.

Altri suoi contatti stretti, come ad esempio i compagni di classe dell'alunno in quarantena, **non necessitano di isolamento**, a meno di successive valutazioni dell'Asl di competenza territoriale in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Rientro in comunità dei contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di **quarantena di 14 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Si rientra con il certificato medico.

In alternativa, un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione **con un test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno (10 giorni + test). Si rientra con l'attestazione di esito negativo del test.

Rientro a scuola senza esecuzione del test

L'assenza da scuola per motivi non legati al Covid deve essere giustificata con una **autocertificazione**. In caso di motivi di salute, può avvenire solo ad avvenuta guarigione.

Oltre 10 giorni di assenza, è necessaria **certificazione del medico o del pediatra**.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia MONTEDORO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

